



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**ORDINANZA
N. 6 DEL 12-01-2018**

**Oggetto: DISCIPLINA DELLA VIABILITA' NEL PIAZZALE DI VIA
B.GIGLI**

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Considerato che in alcuni locali del fabbricato sito in via B. Gigli contraddistinti con i numeri civici 5 e 7 nella frazione Caccamo, la Regione Marche ha realizzato l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche Area Ancona-Macerata;

Considerato che con l'apertura del suddetto ufficio si prevede un notevole afflusso di utenti e pertanto per ragioni di sicurezza pubblica si rende necessario apportare delle modifiche alla viabilità nel piazzale di via B. Gigli antistante al fabbricato contraddistinto con il numero civico 5, come specificato nell'allegata planimetria, realizzando n. 2 parcheggi riservati ai portatori di handicap, n.6 parcheggi riservati alle autovetture istituzionali della Regione Marche, n.57 parcheggi pubblici e n.2 parcheggi per motocicli;

Ritenuto inoltre necessario installare un dispositivo rallentatore della velocità veicolare del tipo dosso artificiale, nella zona limitrofa ed in particolare in via Nazionale all'altezza dei numeri civici 76-78, zona classificata residenziale, al fine di limitare la velocità mantenuta dai veicoli in transito, già stabilita nel limite massimo pari a 30 km/h, al fine di evitare pericolo per l'incolumità pubblica, dato che i cittadini della zona hanno segnalato che spesse volte il suddetto limite di velocità non viene rispettato ed anche in considerazione del fatto che con la prossima apertura dei suddetti uffici regionali in quella zona aumenterà il traffico veicolare;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 179 comma 4° del D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della Strada), sulle strade ove vige il limite massimo di velocità inferiore o uguale a 50 km/h si possono installare dossi artificiali evidenziati mediante zebraure gialle e nere parallele alla direzione di marcia, visibili sia di giorno che di notte e che il medesimo articolo al comma 5° stabilisce che gli stessi dossi possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc. e che ne è vietato l'impiego nelle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli che normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di primo intervento;

Ritenuto necessario per ragioni di sicurezza pubblica istituire nel piazzale di via B. Gigli il limite massimo di velocità veicolare consentita pari a 30 km/h;

Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. N. 286/2000;

ORDINA

- 1)La regolamentazione della viabilità nel piazzale di via B. Gigli antistante al fabbricato contraddistinto con il numero civico 5, come specificato nell'allegata planimetria;
 - 2)L'istituzione, nel piazzale di via B. Gigli antistante al fabbricato contraddistinto con il numero civico 5, di n. 2 parcheggi riservati ai portatori di handicap, n. 6 parcheggi riservati alle autovetture istituzionali della Regione Marche, n. 57 parcheggi pubblici e n.2 parcheggi per motocicli;
 - 3)L'istituzione del limite massimo di velocità consentito di 30 km/h nel piazzale di via B. Gigli;
 - 4) l'installazione di un dispositivo rallentatore della velocità veicolare del tipo dosso artificiale di cui alla figura II 474 degli allegati al Reg. di Esecuzione del Codice della Strada, delle dimensioni previste per il limite di velocità di 30 km/h, in via Nazionale all'altezza dei numeri civici 76-78.
- Il dosso artificiale dovrà essere opportunamente segnalato secondo le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione;

DISPONE

- 1)L'Ufficio Polizia Locale è incaricato di dare immediatamente corso alla presente ordinanza curando tutti gli adempimenti previsti per la posa in opera e della manutenzione di tutta la necessaria segnaletica verticale ed orizzontale, nel rispetto D. Lgs 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- 2) Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e stabilita dal D.L.vo 30/04/1992 e dal D.P.R. 495/92 e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
- 3) che il personale di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Ancona (legge 06.12.1971, n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;



N. 6 PARCHEGGI RISERVATI AGLI UFFICI
N. 2 PARCHEGGI RISERVATI AI
PORTATORI DI HANDICAP
N. 57 PARCHEGGI LIBERI
N. 2 PARCHEGGI MOTOCICLI

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA
F.to MARIANTONI PAOLO

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-01-2018 al 08-02-2018.

Lì 24-01-2018

SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO